

COMUNE DI CASTELLALTO

PROVINCIA DI TERAMO

Rep. n. 1210

**CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE STRADA
COMUNALE IN VIA DONIZETTI ED AREE LIMITROFE**

Codice CUP: I17H21003620002

Codice CIG: 9051691BB4

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue il giorno trenta del mese di giugno, nella residenza municipale sita a Castellalto in Via Madonna degli Angeli n. 4, presso l'Ufficio del Segretario comunale, davanti a me, Dott.ssa Tiziana Piccioni, Segretario comunale del Comune intestato, domiciliato per la carica a Castellalto presso la sede municipale, autorizzato al rogito dei contratti nell'interesse dell'Ente, a norma del vigente art. 97, comma 4, lettera c), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sono personalmente comparsi:

1. **Arch. Ronci Maurilio**, nato a Teramo (TE) il 08/12/1970, in qualità di Responsabile del Settore n. 3 (Urbanistica - Patrimonio - Ufficio Sisma - Lavori Pubblici - Tecnico Manutentivo - Edilizia Privata - SUAP) del Comune di Castellalto, il quale interviene in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del **COMUNE DI CASTELLALTO (TE)**, C.F. 80004770675 e P.IVA 00267060671, che rappresenta e presso cui è domiciliato, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Amministrazione aggiudicatrice";

2) **Giammarino Luigi**, nato a Atri il 28 giugno 1973, C.F. GMM LGU 73H28 A488D, residente a Montefino (TE) - cap. 64030 in Via Risorgimento n. 34, nella sua qualità di

~~I.P.G.S.P.A.
P.IVA 01691470676~~



legale rappresentante, dell'impresa **L.P.G. S.p.a.** con sede legale in Montefino, Via Risorgimento n. 38, P.IVA 01691470676, di seguito nel presente atto denominato "appaltatore".

Detti componenti della cui identità personale io Segretario rogante, sono personalmente certo, previa rinuncia con il mio consenso all'assistenza di testimoni, mi chiedono di ricevere il presente atto

~~L.P.G. S.p.A.
P.IVA 01691470676~~

PREMESSO

- che con delibera della Giunta Comunale n. 225 del 30 dicembre 2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dei lavori di riparazione strada comunale in Via Donizetti ed aree limitrofe, redatto dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti - Capogruppo Ing. Sabatino Di Leonardo di Colledara (TE) nell'importo di euro 300.000,00, di cui euro 227.500,00 per lavori da appaltare;



- che con determinazione n. 251 / 1279 R.G. in data 30 dicembre 2021 i lavori sono stati affidati, per le motivazioni in essa indicati ed ai sensi dell'art. 106 D. Lgs 50/2016 e s.m.i., all'Impresa "L.P.G. S.p.a." con sede legale in Montefino, Via Risorgimento n. 38, P.IVA 01691470676, che ha offerto un ribasso del 25,00% (venticinque%). L'importo di aggiudicazione risulta essere di euro 227.500,00, comprensivo degli oneri per la sicurezza non assoggettati a ribasso, pari ad euro 10.000,00;

- che in data 4 febbraio 2022 è stata sottoscritta dal Responsabile Unico del Procedimento e dal legale rappresentante dell'impresa la dichiarazione compiuta sulla permanenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione delle opere;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto e ammontare del contratto

1. L'Amministrazione Aggiudicatrice, in persona come in comparizione, conferisce alla ditta "L.P.G. S.p.a." di Montefino (TE), come in comparizione, l'appalto dei lavori di riparazione strada comunale in Via Donizetti ed aree limitrofe.
2. L'Importo contrattuale - tenuto conto dell'offerta presentata - ammonta ad Euro **227.500,00 (diconsi euro duecentoventisettemilacinquecento/00)**, di cui € 217.500,00 per lavori ed € 10.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge ed è da intendersi a misura secondo quanto specificato nel capitolato speciale di appalto dei lavori di cui al presente contratto.
3. L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Articolo 2 - Allegati al contratto

1. Sono parte integrante del contratto: il Capitolato Generale di cui al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i., il Capitolato Speciale d'appalto, l'elenco dei prezzi unitari, gli elaborati grafici progettuali, i piani di sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81/2008, il Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto dal progettista, il Piano Operativo di Sicurezza redatto dall'impresa e vistato dal D.L. ed il cronoprogramma.
2. Il capitolato speciale, l'elenco prezzi, gli elaborati grafici progettuali, le relazioni, i Piani di sicurezza, il cronoprogramma, le polizze di garanzia, depositati agli atti di

L.P.G. S.p.A.
P.IVA 01691470673



questo Comune presso l'Ufficio Tecnico, sono sottoscritti dall'impresa esecutrice per integrale presa conoscenza e accettazione, e tali documenti s'intendono facenti parte integrante del presente contratto, anche se a questo non materialmente allegati.

3. Si omette la lettura dei documenti richiamati per espressa volontà delle parti.

Articolo 3 - Termini, penali e proroghe

1. I lavori dovranno essere ultimati nel termine di 120 giorni, naturali e consecutivi, a partire dalla data del verbale di consegna, sotto la comminatoria di una penale pari all' 1 (uno) per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo ai sensi dell'art. 18 del CSA.

2. La penale è comminata dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori.

3. È ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse dell'Amministrazione Aggiudicatrice.

La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.

4. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione Aggiudicatrice su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo, ove costituito.

5. I presupposti in premessa dei quali il Responsabile Unico del Procedimento può concedere proroghe, sono disciplinati dal Capitolato Speciale d'appalto.

Articolo 4 - Pagamenti in acconto e saldo - interessi

1. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'appaltatore, in base ai dati

L.P.G. S.p.A.
P.IVA 01691470676



risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, nei termini e nelle rate stabiliti dal Capitolato Speciale d'appalto ed a misura dell'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.

2. L'appaltatore avrà diritto, quindi, a pagamenti in acconto ogni qualvolta il suo credito, al netto delle prescritte ritenute di legge, raggiunga la somma di euro 80.000,00.

3. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine fissato dal capitolato speciale o non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata.

4. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni l'Amministrazione Aggiudicatrice dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

5. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto o della rata di saldo rispetto ai termini indicati nel Capitolato Generale o Speciale troveranno applicazione le disposizioni normative che disciplinano i pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione (D. Lgs. 231/2002 s.m.i.)

6. L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.

Articolo 5 - Cauzione definitiva

1. La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto, è stata costituita mediante Cauzione Definitiva n. 10062710000555 emessa da BENE ASSICURAZIONI S.P.A. in data 29 giugno 2022 per un importo di euro

~~L.P.G.S.P.A.
P.IVA 01691470679~~



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Allen".

27.300,00.

2. Ai sensi dell'articolo 103, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., la stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione Aggiudicatrice e la rinuncia all'eccezione all'art. 1957, comma 2 del codice civile.

3. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

4. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

5. L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore.

La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

6. L'Amministrazione Aggiudicatrice può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso

L.P.G. S.p.A.
P.IVA 01001470679



di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Articolo 6 - Assicurazioni per i rischi di esecuzione

1. L'appaltatore ha, altresì, stipulato la polizza assicurativa di cui all'art. 103, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 emessa da SACE BT S.p.A. n. 1632.00.33.33038223 in data 29 giugno 2022 per un importo di € 227.500,00 al fine di tenere indenne l'Amministrazione Aggiudicatrice da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati - salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore - e che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Articolo 7 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l'Amministrazione Aggiudicatrice effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia.

Articolo 8 - Adempimenti in materia antimafia

~~L.P.G. S.p.A.
P.IVA 01661470676~~



L'Impresa "L.P.G. S.p.a." risulta regolarmente iscritta nell'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, tenuto dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Teramo. Pertanto, ai sensi dell'art. 1, comma 52-bis, della legge n. 190/2012; l'iscrizione nel suddetto elenco tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta.

~~L.P.G. S.P.A.
P.IVA 01691470676~~

Articolo 9 - Risoluzione, recesso e clausola risolutiva espressa

1. Per la eventuale risoluzione del contratto, si applica l'articolo 108 del D.lgs. n. 50/2016.
2. L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite secondo le modalità previste dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.
3. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi la seguente ipotesi:
- Qualora la ditta appaltatrice non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai lavori oggetto d'affidamento.



Articolo 10 - Domicilio

1. Ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 145/2000 s.m.i. nella parte ancora vigente, l'appaltatore elegge domicilio presso la Propria Sede Legale in Via Risorgimento 38 - 64030 - Montefino (TE), ove verranno effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente

contratto.

Articolo 11 - Modalità di pagamento

1. I pagamenti saranno effettuati presso la tesoreria comunale a mezzo di mandato di pagamento con le modalità di cui al vigente regolamento comunale di contabilità.

2. L'appaltatore dichiara che i soggetti indicati al successivo art. 14 sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare la somma ricevuta in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciuti dall'Amministrazione Aggiudicatrice.

3. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione Aggiudicatrice.

4. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

5. In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi all'Amministrazione aggiudicatrice per i pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.

6. L'emissione delle fatture avverrà in modalità elettronica (Decreto MEF 03.04.2013, n. 55) intestata al Comune di Castellalto (TE), "codice univoco ufficio" IPA UFLY3A e con liquidazione a 60 gg. fine mese data fattura. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16-ter del DPR 633/1972 in materia di scissione dei pagamenti, l'Amministrazione verserà direttamente all'Erario l'IVA applicata dal fornitore sulla fattura.

Articolo 12 - Anticipazione

L.P.G. S.p.A.
P.IVA 01881470070



A handwritten signature in black ink, appearing to be "L.P.G.", written over the text of the document.

1. Ai sensi dell'art. 25 del capitolato all'appaltatore è dovuta un'anticipazione pari al 20% del valore dell'importo contrattuale che verrà recuperata progressivamente in occasione del pagamento dei SAL secondo quanto puntualmente prescritto dalla norma sopra richiamata.

2. L'importo della garanzia di cui sopra sarà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.

3. L'anticipazione verrà erogata all'esecutore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile Unico del Procedimento.

4. L'erogazione dell'anticipazione di cui sopra sarà in ogni caso subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

5. L'esecutore decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione così come previsto dall'art. 35, comma 18 del D.lgs. n. 50/2016.

Articolo 13 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto.

2. La ditta in dipendenza del presente contratto ed in osservanza alle norme dell'art.

~~L.P.G. S.p.A.
P.IVA 0109179676~~



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S. B.', written over the right side of the page.

3 della legge n., 136/2010 e degli artt. 6 e 7 del Decreto-legge 12/11/2010 n. 187, convertito dalla Legge 17/12/2010 n. 217 assume senza eccezioni o esclusioni alcuna, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante conto corrente dedicato alle transazioni per le commesse pubbliche.

3. Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

4. La ditta si impegna, a pena di nullità, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto o di cottimo, una clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. Copia del contratto di subappalto così redatto dovrà essere trasmesso al committente. A tal fine è stata autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo il signor: GIAMMARINO LUIGI nato ad Atri il 28 giugno 1973 - C.F. GMM LGU 73H28 A488D Legale Rappresentante dell'Impresa L.P.G. S.p.a.

5. Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche Banca di Desio e della Brianza S.p.a. - IBAN IT39D034401530000000152500. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale è sollevata da ogni responsabilità.

Articolo 14 - Conflitto di interesse

L.P.G. S.p.A.
P.IVA 01691470670



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Luigi Giammarino".

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 62 del 16.04.13, il Responsabile del Settore III - Lavori Pubblici e Servizi Manutentivi, il quale interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune, e il legale rappresentante della ditta appaltatrice dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto dipendente comunale ha ricevuto alcuna utilità dalla medesima ditta appaltatrice.

L.P.G. S.p.A.
P.IVA 01691470970

2. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001, l'appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Castellalto. Inoltre, l'appaltatore attesta di non incorrere nelle ipotesi di conflitto di interessi, previste dalla normativa vigente, con il Comune di Castellalto.



Articolo 15 - Capitolato generale d'appalto

1. Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni del Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente.

A handwritten signature in black ink.

2. Dette disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del presente contratto o del capitolato speciale.

Articolo 16 - Controversie

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

2. L'accordo bonario potrà essere sperimentato unicamente con le modalità di cui al richiamato art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016; lo stesso, nel caso di approvazione ha natura di transazione.

3. È esclusa la competenza arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale il tribunale competente per territorio è quello di Teramo.

Articolo 17 - Cessione del contratto - Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Previa autorizzazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice e nel rispetto dell'articolo 105 del D.Lgs.n. 50/2016, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale d'appalto e dalla normativa vigente in materia.

Articolo 18 - Spese e registrazione

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonché i diritti di segreteria nelle misure di legge.

2. La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal responsabile dell'ufficio presso cui è stipulato il contratto.

3. Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Articolo 19 - Designazione quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016

~~L.P.G. S.p.A.
P.IVA 01691470676~~



A handwritten signature in black ink, appearing to be "L. P. G.", written over the signature line.

1. Le parti, previa informativa ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016, con la firma del presente atto prestano il proprio consenso, al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazione anche in banche dati ed archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi ad uffici/servizi al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.

L.P.G. S.p.A.
P. IVA 01681470676

In esecuzione del presente contratto, l'Appaltatore viene nominato dal Comune di Castellalto quale Responsabile del trattamento dei dati personali di titolarità dell'Ente, ex art. 28 del Regolamento UE 679/2016, che verranno comunicati al solo ed unico fine di poter adempiere correttamente alle obbligazioni scaturenti dal medesimo, ossia per l'affidamento dei lavori di "riparazione strada comunale in Via Donizetti ed aree limitrofe".



2. Le Parti riconoscono e convengono di attenersi agli adempimenti relativi alla normativa applicabile al trattamento dei dati personali, e che quest'ultima non produce l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "A. De..." or similar.

3. L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione della Stazione Appaltante.

4. L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri

dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi relativi alla sicurezza dei dati personali e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per eventuali violazioni degli obblighi della normativa sulla protezione dei dati personali commesse dai suddetti soggetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi sopra descritti, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Art. 20 - Emergenza Covid-19

1. In relazione all'emergenza Covid-19 l'appaltatore dichiara di essere informato in merito a tutti gli adempimenti di competenza del datore di lavoro nell'ambito del cantiere in oggetto, secondo tutto quanto disposto dalla vigente normativa.

Del presente atto, il cui schema è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 225 del 30 dicembre 2021, composto di quindici pagine, redatto in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del d.lgs. n. 50/2016, è stata data lettura da me Segretario comunale alle parti, le quali, da me interpellate, e dispensandomi dalla lettura degli allegati essendo loro ben noti, hanno dichiarato essere l'atto stesso conforme alla loro volontà e, quindi, con me lo sottoscrivono anche digitalmente .

Per il Comune

Asch. Maurilio Ronci

Per l'Appaltatore

Luigi Giammarino

L.P.G. S.p.A.
P. IVA 01891470679

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Tiziana Piccioni